

ALLEGATO 03

PATTO DI INTEGRITÀ

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto, comporterà l’esclusione dalla gara.

TRA

L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara, con sede legale in Chieti, alla Via dei Vestini n. 31 -66100 CHIETI- C.F. 93002750698 – P.I. 01335970693 (di seguito denominata “Amministrazione o Stazione Appaltante”);

E

(di seguito denominato “Impresa o Operatore Economico”)

con _____ sede _____ legale _____ in _____

C.F./ _____ P. _____ IVA _____

In persona del legale rappresentante

in _____ qualità _____ di _____

VISTI

- la legge 6 novembre 2012 n.190, art.1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l’art.1, comma 17 che dispone che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, che “il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”;

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 avente per oggetto il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.62 con il quale è stato emanato il *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”*;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n.90 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”* convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114;
- il *“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento”* emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;
- il Decreto del Rettore del 27.01.2016 n.98 prot.n.3664 del 27.01.2016, con il quale è stato emanato il *“Codice di comportamento”* dei dipendenti dell’Università “G. d’Annunzio”;
- il Decreto-legge del 16 luglio 2020, n.76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, e in particolare l’art. 3 c.7 che al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, dopo l'articolo 83 inserisce l’Art.83-bis (Protocolli di legalità);
- la Delibera n.1120 del 22 dicembre 2020, con la quale ANAC ha chiarito che l’esclusione dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità è compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione previsto dall’articolo 83, comma 6, del codice dei contratti pubblici;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022 e relativi allegati, emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ed approvato con delibera n.7 del 17 gennaio 2023;
- il Decreto legislativo del 1° marzo 2023, n.36 *“Codice dei contratti pubblici”* in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) 2023-2025 dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” approvato in sede di PIAO annualità 2023, con delibera di CdA del 27 marzo 2023.

LA STAZIONE APPALTANTE E L’OPERATORE ECONOMICO

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti nell'ambito delle procedure di affidamento e di esecuzione di tutti i contratti pubblici, a prescindere dalla rilevanza comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip).
2. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.
3. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all'Amministrazione.
4. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale. Il presente articolo si applica anche alle procedure di affidamento diretto.
5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dall'Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i. Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i. Nel caso di subappalto — laddove consentito — il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnici.
6. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.
7. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Impresa concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità

o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’ art.101 del D. Lgs. 37/2023.

Articolo 2

Obblighi dell’operatore economico nei confronti dell’Amministrazione

1. L’operatore economico con l’accettazione del presente Patto si obbliga a:

1.1 uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

1.2 non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – somme di denaro, vantaggi economici o altre utilità ai fini dell’aggiudicazione della gara e/o esecuzione del contratto;

1.3 segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o di esecuzione dei contratti pubblici, anche nei casi di richieste illecite da parte dei dipendenti dell’Università “G. d’Annunzio”, fatti salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di tempestiva denuncia alla competente Autorità Giudiziaria;

1.4 non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare, con mezzi illeciti, la concorrenza ed evitare ogni situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;

1.5 collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

1.6 dichiarare il titolare effettivo della società, persona fisica o giuridica, in conformità alle clausole contenute nei bandi/disciplinari/lettere di invito, predisposti dalla stazione appaltante;

1.7 rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro;

1.8 rispettare gli obblighi derivanti dal principio di non arrecare danni significativi all’ambiente;

1.9 dichiarare tempestivamente i casi in cui sia stata disposta, nei confronti del legale rappresentante o dei componenti la compagine sociale con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale;

1.10 dichiarare tempestivamente i casi in cui sia stata disposta richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della società ai sensi de D. Lgs. 231/2001.

2. Il legale rappresentante dell’Impresa dichiara:

2.1 di impegnarsi ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità, degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;

- 2.2 di impegnarsi a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all’art.53, co.16 *ter* del D.lgs. n.165/2001e s.m.i.;
- 2.3 di comunicare nel corso della procedura di gara e dell’esecuzione del contratto ogni variazione intervenuta nella propria compagine societaria;
- 2.4 di impegnarsi ad evitare, in tutte le fasi del contratto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all’immagine dell’Ateneo, dei dipendenti e degli Amministratori e a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione evitando alterchi e comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
- 2.5 di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d’asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell’appalto;
- 2.6 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- 2.7 per quanto di conoscenza, di non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara nel triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 53, c.16-*ter*, del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001, integrato dall’art.21 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39;
- 2.8 di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all’art.53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 così come integrato dall’art.21 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 verrà disposta l’immediata esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alla procedura d’affidamento;
- 2.9 di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 3

Obblighi dell’Amministrazione

1. L’Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

2. L’Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L’Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università, di cui al D.R. n.98 del 27.01.2016 e sue eventuali successive modifiche intervenute.
4. L’Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, attuate dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5. L’Amministrazione formalizza l’accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4

Sanzioni

1. La violazione degli obblighi di cui all'art.2 è dichiarata, e adeguatamente motivata, dal responsabile unico del procedimento, sotto il profilo della mancata comunicazione nonché della rilevanza del fatto alla luce dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, all’esito di un procedimento di verifica nel quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. L’accertamento del mancato rispetto da parte dell’impresa, in veste di concorrente o di aggiudicatario, anche di una sola delle prescrizioni indicate all’art.2 del presente Patto, ove e come accertata con il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, potrà comportare, fatti salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria e/o all’ANAC, l’applicazione delle seguenti sanzioni:
 - esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto;
 - revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma precedente alla stipula del contratto;
 - risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell’appalto.

3. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'Università per i successivi tre anni.
4. La mancata ottemperanza dell'obbligo di dichiarazione del titolare effettivo, di cui all'articolo 2 punto 1.6 del presente Patto determina l'avvio di verifiche a cura del RUP di gara anche ai fini della segnalazione all'Autorità in materia di contrasto al riciclaggio.
5. L'operatore economico che rende dichiarazioni mendaci e/o fornisce atti falsi e/o contenenti dati non più corrispondenti a verità è altresì soggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, a responsabilità amministrativa e alle conseguenti responsabilità civili e penali.

Articolo 5

Controversie

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 6

Efficacia del Patto di integrità

Il presente Patto di integrità, comprensivo delle relative sanzioni, si applica dalla data di accettazione ed esplica i suoi effetti dall'inizio della procedura di affidamento fino all'integrale esecuzione del contratto assegnato ed all'estinzione delle relative obbligazioni.

Data,

Il Direttore Generale

Firma digitale

l'Operatore Economico

Firma digitale